

- b) è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
- c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, di norma nell'intervallo orario tra le ore 13,00 e le ore 15,00, tenendo conto dell'orario di servizio e di eventuali esigenze di servizio particolari attestate dai responsabili di struttura e/o dai responsabili d'Area/ Servizio.

Art. 2

Diritto alla mensa aziendale o al buono pasto

1. Ha diritto al servizio di mensa aziendale o all'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale che presti attività lavorativa il mattino con rientro pomeridiano, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) non meno di 1 ora lavorata dopo la pausa pranzo;
 - b) pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore;
 - c) pasto consumato fuori dall'orario di servizio;
 - d) prestazione di lavoro straordinario pomeridiano o per recupero;
 Oltre alle suddette condizioni verrà riconosciuto il buono pasto al personale interessato da eventuali emergenze giustificate dal Responsabile di servizio per un numero massimo aggiuntivo del 20% dei buoni pasto erogati in via ordinaria;
2. Il limite massimo di pasti o di buoni pasto cui il dipendente ha diritto in un anno solare, ammonta a 200;
3. il diritto al pasto o al buono pasto non è mai cumulabile con quello al rimborso del costo del pasto che matura in caso di missione, non inferiore a 8 ore;
4. il riconoscimento del buono pasto avviene solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze della procedura rilevazione presenze;

Art. 3


Valore ed utilizzo della mensa aziendale

1. Il dipendente che ha diritto ad usufruire della mensa aziendale è tenuto a pagare un corrispettivo pari ad 1/3 del costo del pasto determinato ai sensi dell'art. 45 comma 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali 14/09/2000 e precisamente € 1,90;
2. Al dipendente che farà richiesta saranno consegnati i buoni pasto (costituiti da matrice e buono) presso il servizio economato dietro il pagamento del corrispettivo di € 1.90 a pasto;
3. Per usufruire del pasto il dipendente dovrà consegnare il buono presso il Servizio cucina che erogherà il pasto e che provvederà alla riconsegna all'Ufficio economato dei buoni usufruiti;
4. Il pasto dovrà essere consumato presso la sede di ASP in apposito locale individuato per tale finalità.

Art. 4

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto, sufficiente a coprire i 2/3 di un pasto è fissato in € 3,80; qualora il dipendente consumi un pasto superiore a tale cifra, dovrà versare la somma eccedente direttamente all'esercente. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. 2. Il buono pasto



- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;

Art. 5
Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente "Risorse Umane" sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai Responsabili di Area e come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo;
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata mensilmente, a consuntivo entro il 15 del mese successivo, da parte di un incaricato del Servizio Economato;
3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli da un incaricato del Servizio Economato, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo;
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

1 Bot *Samuele*
RSU *Kindi Luicere*
F.P.-CISL
fl

de Rose



hi

du

al

F.P.-CGIL
Polo hi